

**Art. 47**  
**(Affidamento in prova al servizio sociale)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p>	<p>1. Se la pena detentiva <del>inflitta non supera tre anni</del>, da eseguire non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p>	<p>1. Se la pena detentiva <del>inflitta non supera tre anni</del>, da eseguire non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p>	<p>1. Le modifiche proposte in merito all'affidamento in prova al servizio sociale mirano ad una revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso a tale categoria di misure di comunità.</p> <p>La logica dell'ampliamento riguarda i seguenti profili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) «limiti di pena»;</li> <li>b) implementazione delle «modalità» d'accesso;</li> <li>c) integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna;</li> <li>d) incentivazione della valenza «riparativa» alla stregua anche dell'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa con il D.lgs. 150/22.</li> </ul> <p>Il limite di pena, in conformità all'introduzione del comma 3-bis ad opera del DL 146/13 conv. L10/14, viene innalzato in via generale ad anni 4, senza che tuttavia esso sia necessariamente subordinato all'aver serbato una condotta favorevole alla prognosi di rieducabilità nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, condizione oggi prevista dal comma 3-bis (<i>infra</i>).</p> <p>Al fine di dirimere ogni questione applicativa e rendere certo il criterio fondato sul limite di pena, si stabilisce, innanzitutto, che si</p>

<p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati</p> <p>2-<i>bis</i>. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di</p>	<p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta <b>collegialmente</b> per almeno un mese, <b>collegialmente in istituto se il soggetto è recluso e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà</b>, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.</p>	<p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati</p> <p>2-<i>bis</i>. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di</p>	<p>deve trattare di “pena da eseguire”, assegnando valore generale a quanto previsto dal DL 146/13 conv. L 10/2014.</p> <p>2. Si mantiene la formulazione attuale frutto dell'intervento normativo di cui al D.Lgs. 123/18.</p> <p>2-<i>bis</i>. Comma introdotto dal dL 92/24 conv L112/24</p>
---	---	---	---

<p>sorveglianza territorialmente competente.</p> <p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p> <p>3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p>	<p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione <del>in istituto</del> <b>quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</b> prevista dal comma precedente quando la pena da eseguire non è superiore a 6 mesi.</p> <p>3-bis.1 Ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a</p>	<p>sorveglianza territorialmente competente.</p> <p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione <del>in istituto</del> <b>quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. prevista dal comma secondo quando la pena da eseguire non è superiore a 6 mesi.</b></p> <p>3-bis.1 Ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a</p>	<p>3. La nuova formulazione del terzo comma recepisce, con l'obiettivo anche di armonizzarle, le prassi già diffuse in molte sedi giudiziarie che adottano istruttorie "semplificate" per la decisione delle istanze che riguardano pene brevi, prevedendo che possa essere omessa l'osservazione prevista dal comma 2 quando la pena da eseguire non supera i 6 mesi. In tal modo potranno essere garantire decisioni più tempestive, riducendo anche il carico di lavoro degli uffici di esecuzione penale esterna, nei casi meno problematici. Resta ferma la facoltà dell'organo giudicante di disporre comunque maggiori approfondimenti quando si rendano necessari.</p> <p>3-bis. Comma da eliminare a seguito della proposta di modifica del comma 1 (<i>supra</i>)</p> <p>3-bis.1. L'introduzione di un nuovo comma 3-bis.1 intende superare la questione pratica, capace di creare irragionevoli</p>
---	--	--	--

<p>3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.</p> <p>4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza</p>	<p>un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati.</p> <p>4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando lo stato di detenzione determina sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, al percorso di reinserimento sociale, l'istanza</p>	<p>un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o convenzionati.</p> <p>4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando lo stato di detenzione determina sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, al percorso di reinserimento sociale, l'istanza</p>	<p>disparità di trattamento, legata all'impossibilità di accesso alla misura da parte del condannato, che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, stabilendo l'accesso a luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati.</p> <p>3-ter. Comma introdotto con D.Lgs. 150/22</p> <p>4. Con la previsione inserita nell'art. 47, comma 4, ord. penit. s'intende potenziare il potere di concessione provvisoria della misura e meglio definire il criterio per la sua concessione, legandolo non al rischio derivante dal protrarsi della detenzione, ma più opportunamente al</p>
--	---	---	---

<p>competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.</p>	<p>può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio <del>derivante dalla protrazione dello stato di detenzione</del> al percorso di <del>reinserimento sociale che deriva dal protrarsi della detenzione</del> e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.</p>	<p>può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio <del>derivante dalla protrazione dello stato di detenzione</del> al percorso di <del>reinserimento sociale che deriva dal protrarsi della detenzione</del> e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.</p>	<p>pregiudizio che esso può determinare sul percorso risocializzante, prevalente nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza.</p>
<p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</p>	<p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di individualizzazione del trattamento, sono dettate le prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna;</li> <li>2) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno;</li> <li>3) l'indicazione di una dimora;</li> <li>4) le limitazioni alla libertà di locomozione, l'obbligo o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o il divieto di frequentare determinati luoghi;</li> </ol>	<p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui, tenuto conto delle possibilità di coinvolgimento socio-familiare e dell'esigenza di individualizzazione del trattamento, sono dettate le prescrizioni che il condannato dovrà osservare. Esse riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i rapporti con l'ufficio di esecuzione penale esterna;</li> <li>2) i rapporti con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cura e sostegno;</li> <li>3) l'indicazione di una dimora;</li> <li>4) le limitazioni alla libertà di locomozione, l'obbligo o il divieto di soggiornare in uno o più comuni o il divieto di frequentare</li> </ol>	<p>5. La nuova disciplina delle prescrizioni di cui al comma 5 mira ad arricchire i contenuti prescrittivi e a rendere adattabile a un maggior numero di destinatari l'affidamento in prova. Essa è da leggere in stretta correlazione con le modifiche volte a facilitare il ricorso alla esecuzione esterna. L'attuale rosa di prescrizioni riflette una concezione di delinquenza legata alla marginalità sociale, così che la valenza riabilitativa di buona parte dei comandi enumerati tassativamente dalla legge appare del tutto inadeguata per altre categorie di autori. In particolare, per i soggetti integrati (o iper-integrati), l'obbligo del lavoro, del mantenimento della famiglia, o il divieto di frequentare ambienti criminogeni possono</p>

	<p>5) lo svolgimento di attività lavorativa;</p> <p>6) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o intrattenere relazioni personali che possano portare al compimento di altri reati;</p> <p>7) l'adoperarsi, anche attraverso l'assunzione di specifici impegni, ad elidere o attenuare le conseguenze del reato;</p> <p>8) l'adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli obblighi di assistenza familiare;</p> <p>9) la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'affidato.</p>	<p>determinati luoghi;</p> <p>5) lo svolgimento di attività lavorativa;</p> <p>6) il divieto di detenere armi, di svolgere attività o intrattenere relazioni personali che possano portare al compimento di altri reati;</p> <p>7) l'adoperarsi, anche attraverso l'assunzione di specifici impegni, ad elidere o attenuare le conseguenze del reato;</p> <p>8) l'adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima ed adempiere agli obblighi di assistenza familiare;</p> <p>9) la prestazione di attività anche a titolo gratuito per l'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'affidato.</p>	<p>risultare privi di significato: l'affidamento finisce in questi casi per avere una valenza soltanto «negativa» (limiti agli spostamenti nello spazio in certe ore del giorno), venendo a mancare il versante «positivo» e attivo della misura. Ciò potrebbe far percepire questa soluzione come inadatta al recupero di alcuni autori di reato e indurre la magistratura a optare per soluzioni più restrittive. Per ovviare a questi inconvenienti la proposta, ispirandosi anche alle previsioni che la legge detta per la messa alla prova per adulti, rende più variegato e flessibile il campo dei possibili contenuti prescrittivi, al contempo accentuandone la tassatività ed individuandone il minimo contenuto necessario nelle sole prescrizioni che riguardano i rapporti con l'UEPE, l'indicazione di una dimora e l'impegno ad elidere le conseguenze del reato, indirizzato anche in favore della vittima. Il giudizio prognostico di cui ai commi 2 e 3 va pertanto letto in stretta correlazione con il sistema di obblighi e divieti ipotizzabile come più adeguato nel caso concreto. Ciò dovrebbe condurre a superare una visione, diffusa nella prassi, stereotipata e burocratica dei provvedimenti applicativi della misura. Si suggerisce di porre un accento molto maggiore sugli impegni volti a elidere o attenuare le conseguenze del reato, che possono prendere le forme più varie a seconda del caso sottoposto al vaglio della magistratura. Fra queste forme riparatorie viene inserita la possibilità di prestare attività di rilievo</p>
--	--	---	--

			<p>             sociale e utilità pubblica, che possono risultare idonee al recupero del condannato nei casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro o questo venga svolto in continuità con il passato, senza che ciò segni alcuna frattura (anche simbolica) con la situazione precedente alla condanna; nei casi in cui le condizioni economiche del reo non consentano risarcimenti monetari; nei numerosi casi in cui manchi una persona offesa dal reato, o questa non intenda legittimamente impegnarsi in un percorso di mediazione, così come in quelli in cui la condotta abbia leso interessi collettivi o diffusi. Poiché l'affidamento in prova prevede l'espressa accettazione del condannato delle prescrizioni individuate, l'attività in parola non si configura come «forzata».         </p>
--	--	--	--

<p>6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</p> <p>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di</p>	<p><i>5-bis. Il verbale contempla sempre le prescrizioni indicate ai numeri 1), 3), 7) e 8) del comma precedente. Il verbale può anche prevedere, qualora gli interessati abbiano manifestato la propria disponibilità, le modalità di coinvolgimento dell'affidato in percorsi di giustizia riparativa.</i></p> <p><del>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</del></p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe</p>	<p><i>5-bis. Il verbale contempla sempre le prescrizioni indicate ai numeri 1), 3), 7) e 8) del comma precedente. Il verbale può anche prevedere, qualora gli interessati abbiano manifestato la propria disponibilità, le modalità di coinvolgimento dell'affidato in programmi di giustizia riparativa.</i></p> <p><del>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</del></p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe</p>	<p>5-bis. La disposizione individua un nucleo "necessario" di prescrizioni e cioè un contenuto indispensabile avente ad oggetto le sole prescrizioni che riguardano i rapporti con l'UEPE, l'indicazione di una dimora e l'impegno ad elidere le conseguenze del reato, indirizzato anche in favore della vittima. In tema di giustizia riparativa si deve armonizzare la terminologia adeguandola a quella utilizzata dalla disciplina organica di cui al D.Lgs. 150/22.</p> <p>7. Da abrogare in quanto già previsto nel comma 5 (v. <i>supra</i>)</p> <p>8. Il ritocco apportato mira alla semplificazione della procedura attualmente vigente con riguardo alle</p>
--	--	---	---

<p>urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.</p>	<p>temporanee alle prescrizioni sono autorizzate <del>nei casi di urgenza</del>, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.</p>	<p>temporanee alle prescrizioni sono autorizzate <del>nei casi di urgenza</del>, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.</p>	<p>autorizzazioni di deroga temporanea alle prescrizioni della misura alternativa e trae ispirazione dai lavori degli Stati Generali e da quelli della Commissione istituita nel 2013 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. Per effetto della modifica, viene generalizzata la competenza del direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporalmente circoscritte alle prescrizioni della misura alternativa, anche al di fuori dei casi di urgenza. L'intervento, che si pone in linea di continuità con la modifica già inserita con il d.l. 146/2013 (con il quale è stata introdotta la competenza del direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporanee alle prescrizioni «nei casi di urgenza»), recepisce una "buona prassi" già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza e segnalata anche in una Risoluzione del C.S.M. Senza operare alcun stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente, si conseguono alcuni importanti risultati sul piano dell'efficienza del sistema: non solo si induce, sotto il profilo temporale, un netto miglioramento del servizio per l'utenza riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato – superando l'attuale, macchinoso iter (passaggio dell'istanza dall'UEPE all'Ufficio di sorveglianza, registrazione dell'istanza, decisione del magistrato, trasmissione della decisione all'UEPE, comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato) – ma si consente, altresì, un importante risparmio</p>
---	--	--	--

<p>9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</p> <p>10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.</p> <p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata</p>	<p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, <b>determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.</b> Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può</p>	<p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue <b>e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.</b> A tali fini è valutato anche lo</p>	<p>in termini di tempo e di energie amministrative a vantaggio sia delle cancellerie degli uffici di sorveglianza, sia degli stessi UEPE, i cui operatori potranno in tal modo essere più proficuamente impiegati. Infine, risultato non meno importante alla luce della attuale difficile situazione economica, la proposta semplificazione procedurale potrà realizzare non trascurabili risparmi gestionali. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informativa periodica da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza.</p> <p>12. L'interpolarzione al comma 12 intende superare l'irragionevole previsione attuale al fine di evitare che l'affidato in prova, ormai reinserito, debba scontare una misura di sicurezza dopo che la pena si è estinta ovvero si trovi a subire il pregiudizio derivante dall'eventuale dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza scaturita dalla</p>
--	--	---	---

<p>convertita la pena pecuniaria non eseguita.</p> <p><i>12-bis.</i> All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e <i>69-bis</i> nonché l'articolo 54, comma 3.</p>	<p>dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p>	<p>svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p> <p><i>12-ter.</i> Nel corso dell'affidamento resta sospesa l'esecuzione delle pene accessorie ordinate dal giudice con la sentenza di condanna, ad eccezione di quelle perpetue, nonché l'esecuzione della pena pecuniaria.</p>	<p>condanna ormai positivamente espiata</p> <p><i>12-ter.</i> In tema di pene accessorie, (eseguibili sempre dopo il passaggio in giudicato ma sospendibili in forza dell'art. 51-<i>quater</i> o.p. in caso di concessione della misura) e di pene pecuniarie (ugualmente eseguibili in pendenza del procedimento di sorveglianza ma non espressamente sospendibili in forza di una disposizione normativa), la giurisprudenza sia di legittimità che di merito non ha mancato di sottolineare la vanificazione della possibilità di ottenerne l'estinzione di entrambe in caso di esito positivo dell'affidamento in prova. Si propone pertanto di stabilire sia per le pene accessorie che per le pene pecuniarie una sospensione "ex lege" durante l'esecuzione dell'affidamento in prova, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, espressamente</p>
--	--	---	---

		escluse dalla declaratoria di estinzione pena.
--	--	--

**Art. 47-ter**  
**(Detenzione domiciliare)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p>	<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età. <del>purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</del></p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni</p>	<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età. <del>purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</del></p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p>	<p>01. Il comma 01 viene emendato in modo da consentire un più facile accesso alla misura per l'ultrasettantenne, espungendo gli automatismi preclusivi legati a delinquenza qualificata e recidiva. La Corte Costituzionale ha per altro anticipato, quanto già previsto dalla Commissione Giostra, con la sent. 56/2021 dichiarando l'incostituzionalità della preclusione assoluta alla detenzione domiciliare per l'ultrasettantenne recidivo.</p> <p>1. Con le modifiche apportate alle lett. a) e b) del comma 1 si introduce il riferimento al figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, in ossequio a Corte cost. n. 350/2003, secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 47-ter non offre</p>

<p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p><i>l-bis.</i> La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione</p>	<p>dieci con lei convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto all'articolo 4-bis, comma 1.</p> <p><i>l-bis.</i> Quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta da eseguire in misura non superiore a due quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia</p>	<p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente o di figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica il divieto previsto all'articolo 4-bis, comma 1.</p> <p><i>l-bis.</i> Quando sia idonea al recupero sociale del condannato, la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta da eseguire in misura non superiore a due quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia</p>	<p>tutela alla situazione della madre di figlio disabile ed incapace di provvedere alle sue elementari esigenze, che richiedono dunque assistenza continua indipendentemente dall'età del figlio .Si è poi provveduto a sostituire il termine "handicap" che compare nelle due sentenze citate con quello di "disabilità", adeguando in tal modo la formulazione alle definizioni contenute nella ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute" del 2001) e nelle successive carte internazionali. Nello stesso comma 1 si è esclusa l'operatività del divieto di fruizione dei benefici penitenziari posto nell'art. 4-bis, comma 1, recependo in tal modo le decisioni della Corte cost. nn. 239 del 2014 e 76 del 2017. La tutela dello sviluppo psico-fisico della prole e il mantenimento del rapporto genitoriale sono gli obiettivi perseguiti.</p> <p><i>l-bis.</i> Il comma 1-bis. viene modificato in modo da chiarire che la pena cui si fa riferimento è quella residua, con formulazione identica a quella adottata nell'art. 47, comma 1, ord. penit.</p> <p>Si prevede poi l'innalzamento a 4 anni del limite di accesso alla misura, in parallelo a quello previsto per l'affidamento in prova</p>
--	--	---	---

<p>non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.</p>	<p><del>idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4 bis.</del>, se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova.          Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.</p>	<p><del>idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.</del>, se il pericolo di commissione di altri reati non consente la concessione dell'affidamento in prova.          Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.</p>	<p>ed in coerenza con quest'ultimo, in modo da favorire l'accesso al trattamento extramurario da parte di coloro che potrebbero astrattamente aspirare anche alla misura più estesa ma che appaiano richiedere un maggior controllo. Si intende così armonizzare il quadro sistematico delle misure alternative, ravvisandosi un'anomalia nell'attuale previsione di una soglia di accesso alla detenzione domiciliare più ristretta rispetto a quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di una misura più restrittiva.</p> <p>In particolare l'innalzamento della soglia a 4 anni per la detenzione domiciliare è tesa al consentire la definitiva offerta di un ampio panorama di misure alternative, funzionali al reinserimento sociale del reo, in grado di permettere una effettiva, sostanziale, modulazione di opzioni in concreto in grado di attagliarsi al meglio alle esigenze, da un lato, risocializzanti in favore del condannato e, dall'altro, dell'ordinamento e dell'interesse della collettività.</p> <p>La stessa Corte Costituzionale, con sent. 50/2020, pur non ritenendo in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena la</p>
--	--	--	---

<p><i>1-ter.</i> Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p>	<p><i>1-ter.</i> Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p>	<p><i>1-ter.</i> Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, <b>nonchè nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta</b>, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p>	<p>discrasia tra requisiti di accesso dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare in ordine al quantum di pena residua, ha considerato ben possibile una simile modifica nel quadro di un eventuale complessivo riordino della disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari. Oggi inoltre questa previsione appare in sintonia con la scelta legislativa operata con il D. Lgs. 150/2022 di consentire che la detenzione domiciliare sostitutiva sia concedibile per pene non superiori ai quattro anni.</p> <p>É infine eliminata l'esclusione dell'applicabilità ai detenuti per reati di cui all'art. 4-bis, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo in relazione alla diversa tipologia dei reati.</p> <p><i>1-ter.1</i> La proposta di modifica è in ossequio a Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio - 19 aprile 2019, n. 99 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti</p>
---	---	--	---

<p><i>1-quater.</i> L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p>	<p><i>1-quater.</i> L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione detentivo risultino gravemente pregiudicate le finalità di cui ai precedenti commi, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p>	<p><i>1-quater.</i> L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione detentivo risultino gravemente pregiudicate le finalità di cui ai precedenti commi, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p>	<p>di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter".</p> <p><i>1-quater.</i> La modifica, in analogia a quanto si è proposto per l'art. 47, prevede di ampliare gli spazi per un intervento urgente da parte del magistrato di sorveglianza, saldando il riferimento al "grave pregiudizio derivante dal protrarsi della detenzione" alle finalità fondanti la detenzione domiciliare nelle sue diverse declinazioni. Ciò consente di preservare la necessaria differenza tra la valutazione del magistrato e quella del tribunale di sorveglianza, ma anche di apprezzare più ampiamente le conseguenze della permanenza in carcere rispetto all'accesso alla misura alternativa. In questi anni, infatti, il riferimento al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione ha finito per costituire un ostacolo alla concessione delle misure in via provvisoria, essendosi concentrata la valutazione del magistrato soprattutto sulla sussistenza di un lavoro da intraprendere in tempi prestabiliti e rapidi oppure su una situazione familiare gravemente compromessa. La</p>
---	---	---	--

<p><i>1-quinquies.</i> Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.</p>		<p><i>1-quinquies.</i> Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.</p>	<p>nuova formula, invece, consentirebbe una migliore individualizzazione dell'offerta trattamentale, valorizzando il percorso compiuto dal condannato, le istanze lato sensu "umanitarie" sottese alle ipotesi contemplate dai commi 01 e 1 ed il senso della immediata concessione.</p> <p><i>1-quinquies.</i> Comma introdotto con D.L. 28/2020 poi con. In L. 70/2020.</p>
---	--	---	---

<p><del>2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.</del> Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p><del>3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.</del> Comma abrogato dalla L. 27 maggio 1998, n. 165.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.</p>	<p><del>2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.</del> Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p><del>3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.</del> Comma abrogato dalla L. 27 maggio 1998, n. 165.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. <b>Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l'accesso del condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere concesso di lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza.</b> Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.</p>	<p><del>2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.</del> Comma abrogato dal D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni L. 12 luglio 1991, n. 203.</p> <p><del>3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47.</del> Comma abrogato dalla L. 27 maggio 1998, n. 165.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. <b>Le prescrizioni dettate dal tribunale di sorveglianza favoriscono l'accesso del condannato a percorsi di reinserimento sociale mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente utili. A tal fine, può essere concesso di lasciare l'abitazione per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di sicurezza.</b> Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.</p>	<p>4. Le modifiche proposte al comma 4 mirano a incrementare le occasioni di risocializzazione fruibili dal detenuto domiciliare, prevedendo che il tribunale di sorveglianza (e il magistrato, in sede di successivi adattamenti) includa fra le prescrizioni attività utili al reinserimento sociale. La temporanea uscita dall'abitazione, che potrà essere concessa anche per poche ore al giorno, sarà comunque da contemperare con le eventuali esigenze di sicurezza ricorrenti nel caso concreto. Si è inteso in questo modo rendere la detenzione domiciliare una misura dotata di qualche contenuto risocializzante, pur mantenendone la diversa, e più restrittiva, fisionomia rispetto</p>
--	--	--	--

<p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi</p>	<p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p><del>5-bis. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati.</del></p> <p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1</p>	<p>5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p><del>5-bis. Ai fini della concessione della detenzione domiciliare, il condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, può accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un luogo di dimora sociale appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati.</del></p> <p>6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi</p>	<p>all'affidamento in prova. Di conseguenza, anche il comma 1-bis viene innovato, si da introdurre nel giudizio sulla applicabilità della misura, valutazioni non legate esclusivamente al periculum libertatis.</p> <p>La modifica è oggi ben più necessaria, in sintonia con la scelta legislativa operata, in modo ancor più perspicuo, con riferimento alla detenzione domiciliare sostitutiva con il D.Lgs. 150/2022.</p> <p>5-bis. La proposta originaria può dirsi ricompresa nel quadro degli interventi descritti nell'art. 8 D.L. 92/2024, poi conv. in L. 112/2024.</p> <p>7. Nella medesima prospettiva di tutela del rapporto genitore-figlio</p>
---	---	---	--

<p>1, 1 bis e 1 ter.</p>	<p>e 1-bis. Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 47-quinquies.</p>	<p>1, e 1-bis e 1-ter. Tuttavia, nell'ipotesi di revoca per il compimento del decimo anno di età del figlio, si applica la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 47-quinquies.</p>	<p>di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si colloca la modifica operata nel comma 7. La nuova previsione mira a rimuovere una evidente disparità di trattamento fra la detenuta madre in detenzione domiciliare speciale, che nell'ipotesi di compimento del decimo anno del figlio, può essere ammessa a fruire di altre misure al fine di mantenere il rapporto con il figlio, e la madre ammessa, invece, alla detenzione domiciliare comune, cui tale opportunità non è consentita. È, infatti, inequivoco il tenore della disposizione del comma 7 dell'art. 47-ter, che prevede una revoca "obbligata".</p> <p>Con la modifica proposta si consente al trib. sorv. di disporre la misura meglio rispondente alla finalità di salvaguardia del rapporto genitore-figlio nell'interesse del minore.</p> <p>Tutte queste modifiche rispondono al criterio volto ad "assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori" espresso nella lett. s) della delega.</p>
<p>8. I-bis e 1-terI condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p>	<p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p>	<p>8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p>	
<p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto</p>	<p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto</p>	<p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto</p>	

<p>non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.</p> <p>9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.</p>	<p>non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.</p> <p><del>9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.</del></p>	<p>non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.</p> <p><del>9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura</del></p>	<p>9-bis. Il comma 9-bis viene soppresso, al fine di eliminare un automatismo che impedisce di valutare, nel tempo, nuove opportunità risocializzanti anche in favore di chi non abbia saputo gestire adeguatamente una detenzione domiciliare concessagli. In tal modo si mira ad attenuare le conseguenze della revoca intervenuta.</p>
--	---	--	---

**Art. 48**  
**(Regime di semilibertà)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.</p> <p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di</p>	<p>Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, di volontariato, di rilevanza sociale o comunque utili al reinserimento sociale.</p> <p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di</p>	<p>Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive, di volontariato, di rilevanza sociale o comunque utili al reinserimento sociale.</p> <p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti</p>	<p>1. La modifica è destinata a favorire un maggiore accesso alla misura, in funzione dell'avvertita esigenza di predisporre ogni possibile iniziativa utile al reinserimento sociale del condannato. Si sostanzia nell'esplicita menzione del volontariato e delle attività di rilevanza sociale fra quelle meritevoli di giustificare l'accesso alla misura, ferma restando la natura non tassativa dell'elencazione.</p> <p>2. Si prevede, recependo una proposta del Tavolo XII degli Stati Generali, di</p>

<p>istituti ordinari e indossano abiti civili.</p>	<p>istituti ordinari e indossano abiti civili. <b>Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici di civile abitazione.</b></p>	<p>ordinari e indossano abiti civili. <b>Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici di civile abitazione.</b></p>	<p>elevare a rango primario, al fine di darle maggiore risalto e con l'auspicio che trovi finalmente applicazione, la previsione contenuta nell'art. 101, comma 8, del regolamento di esecuzione, che prevede la possibilità di istituire sezioni autonome degli istituti di detenzione destinate ad ospitare i condannati ammessi alla semilibertà in edifici di civile abitazione.</p>
--	---	--	--

**Art. 50**  
**(Ammissione alla semilibertà)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di</p>	<p><del>1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</del></p> <p>2. <del>Fuori dei casi previsti dal comma 1,</del> Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati <del>nei commi 1, 1-ter e 1-quater nel comma 1</del> dell'articolo</p>	<p><del>1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</del></p> <p>2. <del>Fuori dei casi previsti dal comma 1,</del> Il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati <del>nei commi 1, 1-ter e 1-quater nel comma 1</del> dell'articolo</p>	<p>1. Le modifiche proposte mirano ad espungere dal testo della norma il desueto e limitativo riferimento di cui al comma 1, ormai ampiamente doppiato dalle assai più ampie possibilità di accedere alla semilibertà previste nel vigente secondo comma.</p> <p>2. Con questa modifica, adeguato il comma 2 all'abrogazione del comma 1, si mantiene il riferimento ad un più alto <i>quantum</i> di pena solo per i delitti, ritenuti di massimo allarme sociale,</p>

<p>almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p> <p>3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.</p> <p>4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.</p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espriato almeno venti anni di pena.</p>	<p>4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p> <p>4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. <b>Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.</b></p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà <b>quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'art. 30-ter</b> ovvero dopo avere espriato almeno venti anni di pena.</p>	<p>4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p> <p>4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. <b>Ai fini dell'osservazione, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 47.</b></p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà <b>quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'art. 30-ter</b> ovvero dopo avere espriato almeno venti anni di pena.</p>	<p>rientranti nel disposto dell'art. 4-bis, comma 1, ord. penit.</p> <p>4. La modifica ha l'obiettivo di armonizzare le prassi già diffuse in molte sedi giudiziarie che adottano istruttorie "semplificate" per la decisione delle istanze che riguardano pene brevi, prevedendo che possa essere omessa l'osservazione prevista quando la pena da eseguire non supera i 6 mesi.</p> <p>5. Un'importante novità è rappresentata dalla previsione della possibilità di accedere alla misura, per i condannati all'ergastolo, dopo che abbiano correttamente fruito di permessi premio per almeno cinque anni consecutivi, nuovo presupposto alternativo a quello dell'espiazione di almeno venti anni di pena. Si tratta del recepimento di una proposta formulata dal</p>
---	--	--	--

<p>6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.</p> <p>7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per</p>	<p>6. Quando la semilibertà è richiesta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.</p> <p>7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per</p>	<p>6. Quando la semilibertà è richiesta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.</p> <p>7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per</p>	<p>Tavolo XII degli Stati Generali sull'esecuzione penale, che mira, unitamente alla correlata previsione introdotta dall'art. 54-bis in riferimento all'accesso alla liberazione condizionale, ad accentuare il valore della gradualità del trattamento, associandovi anche un moderato vantaggio in termini di anticipazione dell'accesso alle forme di espiazione extra-moenia.</p> <p>6. La proposta si pone l'obiettivo di adeguare il testo normativo alla pronuncia della Corte cost. del 24.04.20 n. 74, mercé l'eliminazione del riferimento al primo comma, abrogato, al fine di consentire il ricorso generalizzato, in linea con quanto previsto per le altre misure alternative, alla procedura di applicazione provvisoria della semilibertà da parte del magistrato di sorveglianza, anche dunque nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo.</p> <p>Insieme con le proposte modifiche dell'art. 47, comma 4, ord. penit. in materia di più facile accesso alla misura in via provvisoria, si completa un quadro volto a favorire massimamente il ricorso alla misura, quando non sia concedibile l'affidamento in prova al servizio sociale.</p> <p>7. La modifica dell'ultimo comma costituisce mero adeguamento normativo, poiché si trattava di un</p>
--	--	--	--

<p>la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</p>	<p><del>la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</del> di essere assegnata ad una delle sezioni autonome previste dall'articolo 48, comma 3.</p>	<p><del>la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</del> di essere assegnata ad una delle sezioni autonome previste dall'articolo 48, comma 3.</p>	<p>dato riferito al regolamento di esecuzione del 1976.</p>
--	---	---	---

### Art. 51 (Sospensione e revoca della semilibertà)

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</p> <p>2. Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.</p> <p>3. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p>	<p>1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando <del>il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</del> il semilibero contravviene alle prescrizioni previste dal programma di trattamento e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>4. <del>La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</del></p>	<p>1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando <del>il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</del> il semilibero contravviene alle prescrizioni previste dal programma di trattamento e sempre che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>4. <del>La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca</del></p>	<p>1. La proposta di modifica ridefinisce i presupposti della revoca, ancorandoli alla violazione delle prescrizioni incompatibili con la prosecuzione della misura ed eliminando il richiamo all'inidoneità al trattamento del soggetto.</p> <p>4. Si esclude anche l'automatismo della sospensione e della revoca della misura in caso di denuncia o condanna per il delitto di evasione in linea con quanto stabilito da Corte cost. 13.06.97 n. 173 in tema di detenzione domiciliare e con le modifiche al comma 8</p>

<p>5. All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.</p>			<p>dell'art. 47-ter o.p. di cui al DL 78/13 conv L94/13.</p>
--	--	--	--

**Art. 51-quater**

**(Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione delle misure alternative)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.</p> <p>2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.</p>		<p>1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, <b>ad eccezione di quanto previsto dall'art. 47 comma 12-ter</b>, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.</p> <p>2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.</p>	<p>1. La modifica proposta costituisce necessario coordinamento con quella dell'art. 47 co. 12-ter, che prevede la sospensione ex lege dell'esecuzione delle pene accessorie, salvo quelle perpetue, durante l'affidamento in prova al servizio sociale.</p>

**Art. 57-bis**

**(Criterio di minimo pregiudizio)**

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p><b>La finalità del reinserimento sociale del condannato è perseguita con il minor sacrificio della libertà personale.</b></p>	<p>L'introduzione di questo nuovo articolo all'interno dell'ordinamento penitenziario, che enuncia il principio del minimo sacrificio della libertà personale quale criterio generale informatore di tutta la disciplina del trattamento penitenziario, intende costituire un'indicazione da seguire sia nella scelta delle misure, sia nella concreta definizione delle loro modalità esecutive.</p>

**Art. 57-ter**  
**(Straniero privo di permesso di soggiorno)**

	<b>Nuovo articolo</b>	<b>Relazione illustrativa</b>
	<p>Quando è disposta una misura alternativa che preveda lo svolgimento di attività lavorativa, lo straniero privo di permesso di soggiorno ha titolo per stipulare contratti di lavoro per la durata della misura.</p>	<p>Si propone l'introduzione di un nuovo articolo che ha lo scopo di scongiurare conflitti con la normativa che preclude l'accesso al lavoro per gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e costituisce recepimento delle indicazioni giurisprudenziali concernenti la legittimità dell'accesso, anche da parte di questi, alle misure alternative. La stessa finalità era fino ad oggi tutelata soltanto da una circolare del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ma essa deve ritenersi oggi meritevole di un riconoscimento normativo primario.</p> <p>La proposta è stata fatta propria, in seguito, anche dalla Commissione Ruotolo (cfr. Relazione finale p. 128, sub art. 3).</p>

**Art. 58-quater  
(Divieto di concessione di benefici)**

Testo vigente	Testo Commissione Giostra	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.</p> <p>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</p>	<p><del>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.</del></p> <p><del>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.</del></p> <p><del>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</del></p>	<p><b>ABROGAZIONE TOTALE DELL'ARTICOLO</b></p>	<p>Si propone l'eliminazione <i>tout court</i> della disposizione normativa alla stregua della proposta elaborata dagli Stati Generali (Tavolo XVI) relativa alla radicale "bonifica" della legge penitenziaria in ordine alle preclusioni esogene rispetto al perimetro siglato dall'art. 4-bis, comma 1, che risponde a ragioni di natura trattamentale e si propone, così, di eliminare l'automatica preclusione – di durata triennale – all'accesso a una qualche misura alternativa, nonché al lavoro esterno e ai permessi premio, per coloro che siano stati condannati per il reato di evasione. Analoga eliminazione è proposta per quanto riguarda il condannato al quale sia stata revocata la misura dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà.</p> <p>Tale intervento si pone altresì coerentemente in linea con due pronunce della Corte cost.:</p> <p>1) la sentenza 11 luglio 2018 n. 149 che è intervenuta sul comma 4 nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289 bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, posto che il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato;</p> <p>2) la sentenza 7 luglio 2021 n. 173 la quale ha evidenziato, rimettendo alla discrezionalità del legislatore l'opportunità dell'intervento, come la preclusione triennale all'ottenimento dei benefici, tenuto conto degli stringenti limiti di pena inflitta o residua che condizionano</p>

			<p>oggi l'accesso alle singole misure, oltre che dei tempi tecnici necessari per l'esame delle istanze del condannato da parte del giudice di sorveglianza, finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua.</p> <p>L'abrogazione della norma, infine, si propone di espungere dall'ordinamento l'irragionevole preclusione soggettiva (comma 7-bis) data dalla condizione di recidivanza qualificata. La soppressione del comma 7-bis, tra l'altro, era stata già "tentata" con l'art. 2, lett. d), del d.l. n. 78/ del 2013, salvo la successiva "riesumazione" operata dalla legge n. 94/2013 in sede di conversione del provvedimento d'urgenza. Tale ultima scelta "conservativa", attuata da legislatore del 2013, si pone, oltretutto, in evidente contrasto con la contestuale abrogazione del comma 9, lett. c), dell'art. 656 c.p.p.: da un canto si elimina il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p., dall'altro si continua a prevedere per questa categoria di condannati il divieto di accesso alle misure alternative. La proposta, quindi, mira a sanare anche tale incoerenza sistematica</p>
<p>4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,-l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono</p>	<p>4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano espiato <b>effettivamente</b> almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. <del>Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3,</del> L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non</p>		

<p>revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p>7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale</p>	<p>possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 <del>1-ter e 1-quater</del> dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p><del>7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale</del></p>		
---	--	--	--